



**Allegato "A" all'atto Rep.n. 67.946/24.972**

"Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del  
Risparmio  
Società per Azioni"

**STATUTO**

**Titolo I**

**DENOMINAZIONE, SEDE, E DURATA**

**Articolo 1 - Denominazione**

1. La società per azioni costituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 marzo 2013 ai sensi dell'articolo 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, anche "Decreto Legge n. 98/2011"), è denominata "Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio Società per Azioni" e, in forma abbreviata, "InvImIt SGR S.p.A.".

1.2. La denominazione della Società può essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

**Articolo 2 - Sede sociale**

1.1. La Società ha sede sociale ed amministrativa in Roma.

2.2. Possono essere modificate, soppresse e istituite, nei modi di legge, sedi secondarie della Società.

3.3. Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per quel che concerne i rapporti con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge all'indirizzo risultante dai libri sociali.

**Articolo 3 - Durata**

1. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

**Titolo II**

**OGGETTO DELLA SOCIETA'**

**Articolo 4 - Oggetto**

1. La Società, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, ha per oggetto, secondo quanto previsto dall'articolo 33 del Decreto Legge n. 98/2011 e dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l'istituzione e l'organizzazione e la gestione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti, la gestione del patrimonio di fondi comuni di investimento di propria o altrui istituzione, e di altri organismi di investimento collettivo, italiani e esteri, ivi comprese le funzioni di natura amministrativa. La Società può gestire i fondi immobiliari di cui all'articolo 33-bis del Decreto legge n. 98/2011.

2. La Società può, altresì, svolgere ogni attività consentita alle società di gestione del risparmio che gestiscono fondi di investimento immobiliari che sia strettamente necessaria, strumentale e comunque idonea alla realizzazione dell'oggetto sociale di cui al comma 1, quali:

- a) l'attività di studio, ricerca e analisi, in materia economica e finanziaria;
- b) l'attività di elaborazione, trasmissione e comunicazione informazioni e dati economici e finanziari;
- c) l'attività di amministrazione di immobili ad uso funzionale;
- d) l'attività di consulenza in materia immobiliare.

3. La Società può svolgere, in conformità e nei limiti delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ogni operazione commerciale, finanziaria, mobiliare e immobiliare necessaria o opportuna ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale di cui ai commi precedenti, fatte salve le attività riservate ai sensi di legge ad altre categorie di soggetti.

### Titolo III

#### CAPITALE SOCIALE - AZIONI

##### **Articolo 5 - Capitale sociale**

1. Il capitale sociale è pari ad euro 5.700.000,00 (cinquemilionisettecentomila virgola zero zero) ed è diviso in n. 5.700.000 (cinquemilionisettecentomila) azioni ordinarie dal valore nominale di euro 1 (uno) cadauna.

2. Il capitale è detenuto interamente dal ministero dell'Economia e delle finanze che esercita i diritti dell'azionista, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 bis dell'art. 33 del Decreto Legge n. 98/2011.

3. La Società può acquisire dai soci finanziamenti nel rispetto delle condizioni, modalità e limiti previsti dalle normative vigenti.

##### **Articolo 6 - Aumenti di capitale**

1. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro.

##### **Articolo 7 - Azioni**

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili e conferiscono ai titolari uguali diritti. Ciascuna azione attribuisce il diritto ad un voto.

2. Le azioni non possono essere cedute a terzi, né formare oggetto di qualsivoglia diritto in favore di terzi, salvo quanto previsto dall'art. 33 del Decreto Legge n. 98/2011.

##### **Articolo 8 - Patrimonio dei fondi**

1. Ciascun fondo comune di investimento o comparto di fondi istituito e/o gestito dalla Società costituisce patrimonio autonomo, distinto, a tutti gli effetti, dal patrimonio della Società, da quello dei partecipanti ai fondi e da ogni altro fondo

gestito dalla Società.

2. Sui fondi gestiti dalla Società non sono ammesse azioni dei creditori della Società; le azioni dei creditori dei singoli partecipanti ai fondi gestiti dalla Società sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione degli stessi.

#### Titolo IV

#### ORGANI SOCIALI

##### Articolo 9 - Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante della Società, presiede l'Assemblea, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, verifica l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, ovvero, in mancanza dal Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva all'Assemblea che ha proceduto alla nomina del Consiglio.

##### Articolo 10 - Organi sociali

Non è consentita l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### Titolo V

#### ASSEMBLEA

##### Articolo 11 - Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria si tiene, di regola, nella sede della Società, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purché in Italia.

2. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, solo in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, nominato esclusivamente a tali fini. In caso di assenza o impedimento delle predette persone, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta dall'Assemblea stessa ai sensi di legge.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea medesima ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

4. L'Assemblea elegge un segretario, anche non socio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

5. L'Assemblea delibera su tutte le materie attribuitele per legge.

6. L'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva: (i) le politiche di remunerazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale; (ii) i piani basati su strumenti finanziari (es. stock - option).

##### Articolo 12 - Intervento in Assemblea

1. Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto, anche mediante delega scritta, con le modalità ed entro i limiti di legge. E' consentita l'espressione del voto per corrispondenza.

2. L'Assemblea si può anche svolgere con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

(a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo dell'ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito ai presenti, e ai partecipanti in audio e/o video conferenza, compreso il soggetto verbalizzante, di percepire con chiarezza gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenienti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti contemporaneamente il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

#### **Articolo 13 - Convocazione, poteri e deliberazioni dell'Assemblea**

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio nei termini di legge.

3. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare da recapitare ai soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi agli indirizzi risultanti dai libri sociali con mezzi che garantiscano la prova documentale dell'avvenuto ricevimento, ivi inclusi il fax e la posta elettronica, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

4. Per la costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima ed in seconda convocazione, valgono le disposizioni di legge. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese validamente per alzata di mano, salvo diversa modalità stabilita dal Presidente. E'

escluso il voto segreto.

5. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei componenti il Collegio Sindacale.

6. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data comunicazione delle deliberazioni assunte, tempestivamente e comunque entro dieci giorni, ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale non presenti nell'adunanza assembleare.

7. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio e/o video collegati.

Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

8. Le deliberazioni delle assemblee devono constare da verbali redatti e sottoscritti ai sensi di legge dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o dal Notaio.

#### Titolo VI

#### AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

##### **Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione**

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, di cui almeno un amministratore indipendente.

2. I componenti del Consiglio di amministrazione devono possedere e mantenere i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, a pena di decadenza dalla carica.

3. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere conforme ai principi di parità di accesso agli organi sociali del genere meno rappresentato, secondo la normativa vigente.

4. Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

5. Gli amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'art. 2381, comma 2, del codice civile, attribuzioni gestionali proprie del Consiglio di Amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori Consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tali limiti, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate. Gli amministratori cui non siano state delegate tali attribuzioni possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori Consigli in società per azioni.

6. Almeno un consigliere deve essere scelto dall'Assemblea tra persone in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e che comunque non intrattengono, né hanno negli ultimi 24 mesi intrattenuto, neppure indirettamente, con la Società o con i soci, relazioni tali da condizionarne l'autonomia di giudizio. Il possesso dei requisiti di indipendenza come sopra indicati è valutato dal Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva alla nomina del consigliere interessato e, in ogni caso, è verificato dallo stesso Consiglio con periodicità annuale. La perdita dei requisiti di indipendenza come sopra indicati determina la decadenza dalla carica dell'amministratore, salvo il caso in cui sia presente nel Consiglio di Amministrazione almeno un altro amministratore indipendente.

6-bis. Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore, l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:

- a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
- d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, lettere a), b), c) e d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di

amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al terzo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate. Nel caso in cui la verifica sia positiva, l'amministratore decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il consiglio di amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'amministratore medesimo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della società alla permanenza stessa. Se la verifica da parte del consiglio di amministrazione è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata dal consiglio di amministrazione, l'amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni. Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, l'amministratore delegato che sia sottoposto:

- a) ad una pena detentiva o
- b) a una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione, decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalla carica di amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli.

Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'amministratore delegato sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del consiglio di amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.

Agli effetti del presente comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

7. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del codice civile, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 6 del presente articolo. Qualora per qualsiasi causa cessi la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea si intende cessato l'intero Consiglio e gli Amministratori rimasti in carica provvederanno a convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta successiva all'Assemblea che ha proceduto alla sua nomina e qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea stessa, elegge tra i suoi membri un Presidente.

8. Il Presidente convoca e presiede l'adunanza del Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni vengano fornite a tutti i Consiglieri e ai Sindaci effettivi.

9. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, eleggere un Vice presidente al solo fine di sostituire il Presidente nei casi di assenza o impedimento del Presidente medesimo; tale carica non dà in ogni caso titolo a compensi aggiunti.

10. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, che può anche essere persona estranea al Consiglio.

#### **Articolo 15 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove, con cadenza almeno trimestrale e tutte le volte che egli lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri ed ai sindaci effettivi.

2. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative funzioni sono assunte dal Vice Presidente, se nominato o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere nominato dalla maggioranza dei presenti.

3. La convocazione - contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno - viene recapitata agli indirizzi risultanti dai libri sociali almeno cinque giorni prima dell'adunanza, con mezzi che garantiscano la prova documentale dell'avvenuto ricevimento ivi incluso il fax e la posta elettronica.

Nei casi di urgenza, il predetto termine può essere ridotto sino a ventiquattro ore prima dell'adunanza, escludendosi in tal caso la convocazione per lettera raccomandata. Della convocazione viene dato avviso negli stessi modi e termini ai Sindaci effettivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2405 del codice



civile.

4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

5. In mancanza delle formalità di convocazione delle riunioni prescritte dal comma 3, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando intervengano tutti i suoi componenti, nonché tutti quelli del Collegio sindacale e gli intervenuti siano sufficientemente informati riguardo gli argomenti posti all'ordine del giorno.

6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione e intervenire in tempo reale, scambiare ed esaminare documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della seduta, dove pure deve trovarsi contemporaneamente il Segretario della riunione onde consentire la stesura del relativo verbale.

7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti, su apposito libro, tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

8. Il Presidente della seduta e il Segretario possono rilasciare copia ed estratti dei verbali convalidandoli con la loro firma, anche disgiuntamente tra loro agli effetti di legge.

**Articolo 16 - Poteri e compiti del Consiglio di Amministrazione, deleghe ed organi delegati**

1. La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, che è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società e può compiere tutti gli atti necessari od opportuni ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. Sono inoltre attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione, le deliberazioni concernenti:

a) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;  
b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;  
c) le fusioni di cui agli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile e le scissioni di cui all'articolo 2506-ter del codice civile, nei casi in cui siano applicabili tali previsioni.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge e del presente statuto, parte delle sue attribuzioni ad un solo componente che viene nominato Amministratore Delegato, salvo quanto previsto ai commi 3 e 6 del presente articolo. Il Consiglio

di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega e può sempre impartire direttive all'Amministratore Delegato ed avocare a se operazioni rientranti nella delega.

3. Il Consiglio di Amministrazione può altresì attribuire al Presidente deleghe ove tale attribuzione sia preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

4. L'Amministratore Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni della Società e riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni 4 (quattro) mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate ed, in generale, sull'esercizio delle deleghe conferite.

5. Sono riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e, dunque, non possono essere oggetto di delega, i seguenti poteri:

- a) istituire fondi comuni di investimento o modificare quelli esistenti, approvandone i relativi regolamenti e/o le eventuali modifiche agli stessi;
- b) determinare gli obiettivi e le strategie di indirizzo generale della gestione della Società;
- c) determinare le politiche di investimento, nonché le priorità settoriali o di target e l'asset allocation strategica di ciascun fondo istituito o gestito dalla Società;
- d) determinare il business plan ed il budget annuale di spesa della Società;
- e) approvare, per ciascun fondo istituito o gestito dalla Società, le proposte di investimento o disinvestimento in quote o comparti di fondi gestiti da terzi, nonché i relativi criteri di eleggibilità, nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza, nonché dal regolamento di ciascun fondo;
- f) approvare operazioni di investimento o disinvestimento dei beni in cui è investito il patrimonio di ciascun fondo gestito dalla Società, nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza, nonché dal regolamento di ciascun fondo, per importi superiori a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) per singola operazione;
- g) approvare i piani di investimento dei fondi gestiti e verificarne periodicamente l'adeguatezza;
- h) determinare l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, con particolare riferimento al controllo

dei rischi e all'adeguatezza del sistema di controlli interni;

- i) approvare e modificare i regolamenti e le condizioni generali riguardanti l'inquadramento e i rapporti di lavoro con la Società, ivi compresi espressamente i regolamenti relativi all'assunzione ed alle condizioni di impiego del personale dipendente;
- j) nominare e revocare i dirigenti della Società;
- k) approvare, per ciascun fondo istituito o gestito dalla Società, le scritture contabili richieste ai sensi delle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza applicabili;
- l) sottoporre all'Assemblea dei soci i progetti di fusione e di scissione e le proposte di operazioni sul capitale;
- m) deliberare in merito a qualunque operazione di alienazione che comporti una riduzione del patrimonio netto della Società di oltre un terzo;
- n) istituire comitati con funzioni consultive e/o propositive, ivi inclusi i comitati di investimento, la definizione dei loro compiti, delle modalità di funzionamento, nonché il numero, la nomina e la revoca dei rispettivi componenti. I comitati così costituiti sono privi di rilevanza esterna e riferiscono al Consiglio di Amministrazione;
- o) adeguare lo statuto sociale a disposizioni normative;
- p) istituire o sopprimere sedi secondarie; deliberare le fusioni di cui agli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile e le scissioni di cui all'articolo 2506-ter del codice civile, nei casi in cui siano applicabili tali previsioni;
- q) approvare la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità;
- r) definire le politiche di remunerazione e incentivazione della Società.

6. Il Consiglio di Amministrazione può conferire deleghe per singoli atti anche ad altri suoi componenti a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a se operazioni rientranti nelle deleghe stesse.

7. Il Consiglio di Amministrazione redige, ai sensi della normativa vigente, il progetto di bilancio d'esercizio.

#### **Articolo 17 - Rappresentanza della Società**

1. La rappresentanza della Società, di fronte a qualunque Autorità Giudiziaria ed Amministrativa e di fronte a terzi, e la firma sociale spettano al Presidente e, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, al Vice presidente, ove nominato, ovvero agli amministratori all'uopo indicati dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto indicato all'articolo 16 del presente statuto.

2. La firma del Vice presidente attesta di fronte a terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente.

3. Il potere di rappresentanza e di firma sociale spetta all'Amministratore delegato, per le materie delegate e nei limiti della delega.

4. Il potere di rappresentanza e di firma sociale, congiunta o disgiunta, può essere, altresì, conferito dal Consiglio di Amministrazione con riferimento a determinati atti o categorie di atti, determinandone i relativi limiti e modalità di esercizio, ad uno o più Amministratori e a dipendenti della Società.

#### **Articolo 18 - Compensi del Consiglio di Amministrazione**

1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spettano, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, un compenso deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. L'Assemblea può determinare un compenso complessivo per tutti gli amministratori compresi quelli investiti di particolari cariche in conformità dello statuto.

2. Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione non viene corrisposto alcun gettone di presenza.

3. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non sono riconosciuti premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività, né trattamenti di fine mandato.

4. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

#### **Articolo 19 - Collegio Sindacale**

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi. Devono essere altresì nominati due sindaci supplenti. Tutti i sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative vigenti. Il Presidente del Collegio Sindacale può essere scelto anche tra i magistrati della Corte dei Conti.

2. La composizione del Collegio Sindacale deve essere conforme ai principi di parità di accesso agli organi sociali del genere meno rappresentato, secondo la normativa vigente.

3. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

4. Il Collegio Sindacale vigile sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

5. I sindaci, anche individualmente, devono informare senza

indugio le Autorità di Vigilanza di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità nell'amministrazione della Società e nell'attività di gestione.

6. In aggiunta ai poteri di cui all'articolo 2403-bis del codice civile, al Collegio Sindacale sono attribuiti i più ampi poteri di ispezione, verifica e controllo ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi nei confronti delle competenti Autorità di Vigilanza di cui al precedente comma.

7. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La convocazione - contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno - viene recapitata, agli indirizzi risultanti dai libri sociali, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, con mezzi che garantiscano la prova documentale dell'avvenuto ricevimento. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale, scambiare ed esaminare documenti relativi agli argomenti trattati e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

8. La riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trovino contemporaneamente sia il Presidente della seduta che il segretario.

9. Il compenso dei Sindaci è deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

10. Per la partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale non viene corrisposto alcun gettone di presenza.

**Articolo 20 - Revisione legale ed adozione di un modello di organizzazione e gestione ai sensi del Decreto legislativo**

**8 giugno 2001, n. 231**

1. L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ad una società di revisione in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

2. L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, determina il compenso spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

3. Le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività della società di revisione sono regolati dalle norme vigenti.

4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti è tenuto a riferire alle Autorità di Vigilanza competenti sulle irregolarità riscontrate.

5. La Società, nell'ambito della propria governance, adotta il modello organizzativo, ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.

## Titolo VII

### ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E UTILI

#### **Articolo 21 - Scritture Contabili**

1. In aggiunta alle scritture contabili prescritte dalle norme applicabili alle società di gestione del risparmio, la Società è tenuta a redigere ed a rendere pubblici, per ognuno dei fondi gestiti, i documenti contabili previsti dalle specifiche disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

#### **Articolo 22 - Esercizio sociale**

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio d'esercizio in conformità alle norme pro tempore vigenti.
3. Il progetto di bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al Collegio Sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.
4. Il progetto di bilancio è sottoposto all'Assemblea dei soci per la sua approvazione.

#### **Articolo 23 - Utili**

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale nel rispetto del disposto dell'articolo 2430 del codice civile, sono destinati secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

## Titolo VIII

### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

#### **Articolo 24 - Scioglimento e liquidazione**

1. Per lo scioglimento e la liquidazione della Società si applicano le modalità previste dalla legge.

## Titolo IX

### NORME FINALI

#### **Articolo 25 - Rinvio alle norme di legge**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente regolato dal presente statuto, si fa rinvio alle disposizioni recate dal codice civile e dal decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, nonché alle altre disposizioni di legge, primarie, secondarie e speciali, in materia di società per azioni e di società per la gestione del risparmio ed alle modifiche nel tempo intervenute.

Firmato:

Massimo FERRARESE

GIOVANNI GIULIANI Notaio Sigillo

La presente copia realizzata con sistema elettronico composta di n. venti facciate è conforme all'originale e si rilascia per uso consentito dalla legge

Roma, li